



**Provincia  
di Milano**

Direzione Centrale Risorse Ambientali  
Rifiuti e Bonifiche

2° ORIGINALE

### **Disposizione Dirigenziale**

Disposizione n.104/2007 del 29/03/2007

Prot. n.77191/2007 del 28/03/2007

Raccolta Generale n.6729/2007 del 29/03/2007

Fasc.2002.18.11 / 2001 / 4399

**Oggetto: Ditta SIDA FER S.r.L., con sede legale in Milano, Piazza Luigi di Savoia n.28. Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15) e recupero (R3, R4, R5) di rifiuti speciali non pericolosi da effettuare presso l'insediamento ubicato nel comune di Vimodrone, Largo F.lli Cervi n.20. Impianto già autorizzato con D.G.R. n. VII/8687 del 09/04/2002 e s.m.i. Art.210 D.Lgs.152/06**

#### **IL DIRETTORE CENTRALE RISORSE AMBIENTALI SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE**

**Visto** il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, "*Norme in materia ambientale*";

**Vista** la Legge Regionale 12 dicembre 2003, n. 26 "*Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche*";

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000 "testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", in particolare gli artt. 19, 48 e 107, lett. f);

**Visti** gli articoli 57 e 59 dello Statuto della Provincia e gli articoli 32 e 33 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (Delib. G.P. n. 234488/2002.3.14/2001/6836 del 20/12/2006);

**Richiamato** il Regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti approvato con deliberazioni G.P.n. 23352/1184/91 del 18.11.97 e n. 1934/1184/91 del 29.01.98 e successive integrazioni;

**Richiamate le D.D.G.R.:**

-25 Gennaio 2002 n. 7851 avente per oggetto: "*Delega alle Province delle funzioni*



*amministrative, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di approvazione dei progetti ed autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero (R13, R3, R4, R5) e smaltimento (D15, D13, D14) limitatamente allo stoccaggio e/o cernita di rifiuti speciali non pericolosi e di rifiuti speciali pericolosi. Art. 1 della l.r. 3 aprile 2001, n. 6";*  
-6 Agosto 2002 n. 10161 *avente per oggetto: "Approvazione degli schemi di istanza, delle relative documentazioni di rito e del progetto definitivo ex artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 da presentare per l'istruttoria relativa ad attività e/o impianti di recupero e/o smaltimento rifiuti e determinazioni in merito al rilascio dell'autorizzazione";*

**Ricordato che** la ditta Sidafer S.r.L è destinataria dei provvedimenti di seguito indicati:

- Delibera di Giunta Regionale n.VII/8687 del 09/04/2002 *avente per oggetto " Ditta Sidafer S.r.L. con sede legale in Milano Piazza della Repubblica 10. Approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione di un impianto in Vimodrone (MI) via Aldo Moro ang. F.lli Cervi, ed all'esercizio delle inerenti operazioni di messa in riserva (R13), recupero (R3, R4, R5) e deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi. Artt.27 e 28 del d.lgs. 5/2/1997, n.22 s smi";*
- Autorizzazione Dirigenziale nr.104/02 del 13/08/2002 -R.G. n.5590/02- rilasciata dalla Provincia di Milano ed *avente ad oggetto "Nulla-osta per modifiche migliorative dell'impianto di deposito preliminare, messa in riserva, recupero dei rifiuti speciali non pericolosi della Soc. SIDAFER S.r.L. sita in Vimodrone - via F.lli Cervi snc e autorizzato con D.G.R. n. 8687 del 9/4/2002;*
- Autorizzazione Dirigenziale nr.113/03 del 15/10/2003 -R.G. n.8789/03- rilasciata dalla Provincia di Milano ed *avente ad oggetto" Nulla-osta per varianti migliorative dell'impianto di deposito preliminare, messa in riserva, recupero dei rifiuti speciali non pericolosi della Soc. Sidafer S.r.L. sita in Vimodrone, L.go F.lli Cervi snc, autorizzato con D.G.R. n. 8687 del 9/4/2002 e Aut. Dir. n° 104 del 13/08/2002";*
- Disposizione Dirigenziale nr.462/05 del 18/10/2005 -R.G. n.10820/05- rilasciata dalla Provincia di Milano ed *avente ad oggetto" Nulla-osta alla realizzazione di varianti migliorative non sostanziali all'impianto di messa in riserva, recupero e deposito preliminare di rifiuti speciali non pericolosi della Ditta Sidafer S.r.L., sito in comune di Vimodrone (MI), L.go F.lli Cervi 20";*

**Vista** la nota datata 5/10/2006 e pervenuta in data 12/10/2006 con prot. gen. n. 211094 con cui la Ditta Sidafer S.r.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale sita in Milano - piazza Luigi di Savoia n. 28 -P.IVA nr. 07674140152 ha presentato istanza volta ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione di cui alla D.G.R n. VII/8687 del 09/04/2002;

**Ricordato** che trattandosi di un rinnovo senza alcuna modifica quali-quantitativa dell'autorizzazione in essere, non è necessario procedere con la convocazione di Conferenza di Servizi e si è pertanto provveduto a richiedere, con nota datata 16/10/2006 il parere agli enti competenti;

**Vista** la documentazione trasmessa dalla Ditta Sidafer con note datate: 14/11/2006, prot. gen. n. 248977; 21/12/2006, prot. gen. n.265710; 01/03/2007, prot.gen. n. 66237; 21/03/2007, prot.gen.n. 71268, e 23/03/2007, prot. gen. 73168.

**Considerato** che, a seguito della richiesta di pareri agli Enti competenti, è pervenuto

riscontro esclusivamente dall' ARPA con la note di seguito indicate:

- nota datata 1/03/2007 e pervenuta in data 13/03/2005 con prot. gen. n. 63420 con la quale sono stati chiesti chiarimenti alla Ditta Sidafer S.r.L.;

- nota datata 27/03/2007 e pervenuta in data 28/03/2007, con prot. gen. n.76747, con la quale in riferimento all'istanza di cui all'oggetto viene espresso **parere favorevole** vincolato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. "delimitazione col cordoli di tutte le aree di deposito di materiali indicate nell'allegato tecnico all'istanza di rinnovo dell'autorizzazione;

2. stoccaggio dei materiali esclusivamente all'interno delle aree di cui al punto precedente e in nessun caso al di sopra dei grigliati per la raccolta delle acque meteoriche nè nelle zone di transito, zone funzionali anche a rendere possibile l'ispezione dei cumuli;

3. realizzazione delle eventuali modifiche da apportare, in conformità alle vigenti disposizioni per servizi di pubblica fognatura e depurazione, al sistema per la gestione delle acque reflue, che vengano indicate dal Consorzio Acque Potabili entro i termini definiti dall'Ente stesso".



**Visto** l'allegato tecnico datato 26/03/2007 e che si unisce a formare parte integrante del presente provvedimento quale allegato "A", nel quale sono indicate le caratteristiche dell'impianto citato, le operazioni ivi effettuate, nonché i tipi ed i quantitativi di rifiuti trattati ed i relativi codici CER;

**Ritenuto**, pertanto, per le ragioni sopra indicate, di procedere, alla conclusione del procedimento con il rilascio del rinnovo dell'autorizzazione, subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni indicate nel predetto allegato tecnico e nella nota dell'ARPA datata 27/03/2007;

**Ritenuto** di fissare, ai sensi della D.G.R. n.19461 del 19/11/2004, l'ammontare della garanzia finanziaria in € 107.916,79 così come di seguito specificato:

messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi	mc 3210 x 176,62x10%	€	56.695,02*
deposito preliminare di rifiuti speciali non pericolosi	mc 50x 176,62	€	8.831,00
operazioni di recupero rifiuti speciali	25.000 t/anno - 95 t/die	€	42.390,77

\* Si ricorda che l'applicazione della tariffa al 10% relativamente alla messa in riserva dei rifiuti è subordinata al loro avvio a recupero entro 6 mesi dall'accettazione presso l'impianto.



**Ritenuto** di determinare, ai sensi della D.G.R. n. VII/8882 del 24/04/2002, come recepita dalla Deliberazione della Giunta Provinciale n. 0132194/2002 del 23/10/2002, l'importo degli oneri istruttori relativi al presente provvedimento in euro 1.150,00 (diconsi euromillecentocinquanta), da versare a mezzo c.c.p. n. 52889201 intestato alla Provincia di Milano;

**Dato atto** che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 1997 e s. m. i.;

**Ritenuta** la regolarità della procedura seguita e la rispondenza degli atti alle norme citate;

## DISPONE



per i motivi esposti in premessa che si intendono espressamente richiamati, di concedere, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. 152/06, alla Ditta Sidafer S.r.L. con sede legale sita in Milano - piazza Luigi di Savoia n. 28 - il rinnovo dell'autorizzazione rilasciata con D.G.R. n. VII/8687 del 09/04/2002 per l'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15) e recupero (R3, R4, R5) di rifiuti speciali non pericolosi da effettuare presso l'insediamento ubicato nel comune di Vimodrone, Largo F.lli Cervi n.20, con le prescrizioni indicate nell'allegato tecnico, "all. A", nella nota dell'A.R.P.A. datata 27/03/2007 ed in quelle sotto elencate:

1 il presente provvedimento amministrativo ha durata di 10 anni a decorrere dal 10/04/2007 e pertanto scadrà il 10/04/2017; la relativa istanza di rinnovo deve essere presentata almeno centottanta giorni prima dalla scadenza della stessa;

2. l'attività di controllo è esercitata dalla Provincia a cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni del presente provvedimento, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti di cui all'art. 210, comma 4, del D.Lgs. 152 del 2006, e s.m.i.; per tale attività la Provincia, ai sensi dell'art. 197, comma 2, del D.Lgs. 152 del 2006, e s.m.i., può avvalersi dell'A.R.P.A. competente per territorio;

3. in fase di esercizio le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e che non modifichino la quantità e le tipologie dei rifiuti autorizzati, sono esaminate dalla Provincia di Milano, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, il relativo provvedimento informandone il Comune e l'A.R.P.A. competenti per territorio;

4. sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente atto;

5. il presente provvedimento è soggetto a revoca ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

6. l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la ditta deve prestare in forza della D.G.R. 19/11/2004 n. 19461 a favore della Provincia di Milano è determinato in Euro **107.916,79** così come in premessa specificato; la mancata presentazione della fidejussione ovvero la difformità della stessa dall'allegato A alla D.G.R. n.19461 del 19/11/2004, comporta la revoca del provvedimento stesso;



7. la ditta dovrà versare l'importo Euro **1.150,00** a titolo di oneri istruttori relativi al presente provvedimento; il precitato importo è stato determinato sulla base dei criteri individuati dalla D.G.R. n. 8882 del 24/04/2002, così come recepita dalla D.G.P. n. 0132194 del 23/10/2002, e dovrà essere versato sul c.c.p. n. 52889201 intestato alla Provincia di Milano

8. il rilascio del presente provvedimento mediante notifica è subordinato al pagamento

dell'importo di Euro 1.150,00 per oneri istruttori di cui al punto 7) ed all'accettazione della garanzia finanziaria di cui al punto 6;



9. l'efficacia del presente provvedimento decorre dalla data di notifica dello stesso alla ditta

10. il presente atto verrà notificato alla ditta Sidafer S.r.L, con sede legale nel comune di Milano - piazza Luigi di Savoia n. 28 - e copia dello stesso verrà trasmessa , a mezzo raccomandata A/R a: Regione Lombardia, A.R.P.A, competente per territorio, e Comune di Vimodrone.

11. il presente provvedimento viene comunicato ai sensi dell'art. 208, commi 18 e 19, del D.L.gs. n. 152 del 2006, e s.m.i., al Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'art. 212, comma 1, del medesimo decreto c/o il Ministero dell'Ambiente, via Cristoforo Colombo n. 44, Roma.

Si dà atto, ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 241/1990, che, contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla suddetta data di notifica.

**Il Funzionario amministrativo**

(*Dott. Giovanni Marasco*)

**Visto**

**Il Direttore**

(*Ing. Giovanni Salvadori*)

**Il Direttore Centrale Risorse Ambientali  
Settore Rifiuti e Bonifiche**

(*Dott.ssa Cristina Melchiorri*)



Sidafer rinnovo.doc

Milano, li 29 marzo 2007

La presente decisione è da inserire nell'apposito registro e da trasmettere a:

- Archivio per esposizione all'Albo

IL DIRETTORE

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Cristina Melchiorri

Pratica trattata da: Dott. Giovanni Marasco - tel. 02/77403848 -fax 02/77403929

26 marzo 2007

ALLEGATO A

Ditta: Sidafer srl.

Sede legale: piazza Luigi di Savoia nr 28, Milano.

Insiediamento: largo F.lli Cervi nr. 20, Vimodrone (MI).



**Descrizione delle operazioni e dell'impianto.**

- 1.1 L'impianto occupa una superficie di 8.193,13 mq, censita al catasto del Comune di Vimodrone al foglio 18, mappali 103 e 146;
- 1.2 La suddetta area ricade in "Zone D1, produttive di conferma", come risulta dal certificato di destinazione urbanistica relativo al PRG vigente nel Comune di Vimodrone, datato 10/10/2006;
- 1.3 Vengono effettuate operazioni di messa in riserva (R13), recupero (R3, R4, R5) e deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi;
- 1.4 In particolare vengono eseguiti i seguenti trattamenti:
  - pressatura e cesoiatura materiali ferrosi (R4) per un massimo di 20.000 ton/anno di rifiuti speciali non pericolosi;
  - selezione e cernita (R3,R4,R5) per un massimo di 5.000 ton/anno di rifiuti speciali non pericolosi;
- 1.5 L'impianto è dotato di:
  - gru fissa su basamento cls, nastro trasportatore, pressa-cesoia e trituratore;
- 1.6 L'impianto risulta organizzato nelle aree funzionali indicate nella Tavola 2 "Layout", scala 1:200, aggiornamento 21/03/2007;
- 1.7 Il quantitativo massimo di rifiuti speciali non pericolosi sottoposti alle operazioni di recupero (R3, R4, R5) è di 25.000 tonnellate/anno (circa 20.000 mc/anno) pari a circa 95 ton/die (circa 80 mc/die);
- 1.8 Il quantitativo massimo di rifiuti speciali non pericolosi sottoposti alla messa in riserva (R13) è di 3.210 mc pari a 4.500 tonnellate;
- 1.9 Il quantitativo massimo di rifiuti speciali non pericolosi sottoposti a deposito preliminare è di 50 mc, pari a circa 65 tonnellate;
- 1.10 I tipi di rifiuti speciali non pericolosi sottoposti alle operazioni di messa in riserva, recupero e deposito preliminare sono di seguito indicate:

Codici CER	R13	R3	R4	R5	D15
020104	x	x			
020110	x		x		
030101	x	x			
030105	x	x			
030301	x	x			
070299 (scarti di gomma)	x	x			
100210	x		x		
110206	x		x		x
110501	x		x		
110502	x		x		
120101	x		x		
120102	x		x		
120103	x		x		
120104	x		x		
120105	x	x			
120113	x		x		x
120199 (lim. ai cascami)	x		x		
150102	x	x			





Codici CER	R13	R3	R4	R5	D15
150103	X	X			
150104	X		X		
150105	X	X	X	X	
150106	X	X	X	X	
150107	X			X	
150109	X	X			
160103	X	X			
160106	X		X		
160116	X		X		
160117	X		X		
160118	X		X		
160119	X	X			
160120	X			X	
160122	X		X		
160214	X				
160216	X				
170201	X	X			
170202	X			X	
170203	X	X			
170401	X		X		
170402	X		X		
170403	X		X		
170404	X		X		
170405	X		X		
170406	X		X		
170407	X		X		
170411	X		X		
170604	X				
170107	X			X	
170904	X			X	
191001	X		X		
191002	X		X		
191203	X		X		
191204	X	X			
191205	X			X	
191207	X	X			
191212	X	X	X	X	X
200102	X			X	
200136	X				
200138	X	X			
200139	X	X			
200140	X		X		
200141					X
200199 (ingombranti, da pulizia solai e cantine con componenti metalliche da recuperare)	X		X		X
200301	X	X	X	X	
200307	X	X	X	X	

N.B. per i rifiuti RAEE di cui al D.Lgs 151/2005, aventi CER 160214, 160216 e 200136 la Ditta effettua solo la messa in riserva.

I codici e le operazioni non espressamente individuati nella tabella sopra indicata sono stati ritenuti non compatibili e diniegati dall'autorizzazione.

## 2. Prescrizioni.

- 2.1 Le operazioni di messa in riserva e deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36;
- 2.2 Prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti citati (formulario di identificazione e/o risultanze analitiche); qualora la verifica di accettabilità sia effettuata anche mediante analisi, la stessa deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito, in tal caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;
- 2.3 Qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione;
- 2.4 Per lo smaltimento dei rifiuti contenenti C.F.C. devono essere rispettate le disposizioni di cui alla legge 28/12/1993 nr. 549 recante "misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente" e relative norme applicative;
- 2.5 Le lampade ed i monitor devono essere stoccate e movimentate in contenitori idonei atti ad evitare la dispersione eolica delle possibili polveri inquinanti e dei gas in ivi contenute;
- 2.6 Le operazioni di cui al presente provvedimento devono essere effettuate osservando le seguenti modalità:
  - deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività dei singoli e degli addetti;
  - deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
  - devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
- 2.7 I prodotti e le materie prime ottenute dalle operazioni di recupero autorizzate devono avere caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate previste o dichiarate nella relazione tecnica;
- 2.8 Le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata;
- 2.9 Le operazioni di travaso di rifiuti soggetti al rilascio di effluenti molesti devono avvenire in ambienti provvisti di aspirazione e captazione delle esalazioni con il conseguente convogliamento delle stesse in idonei impianti di abbattimento;
- 2.10 Gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dal D.lgs 152/06 e dalla R.R. 24/03/06 n. 4 e loro successive modifiche ed integrazioni;
- 2.11 Qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelli indicati dal d.m. 16/02/82 e successive modifiche ed integrazioni, la messa in esercizio dell'impianto è subordinata all'acquisizione di certificato prevenzione incendi da parte dei VV.FF. territorialmente competenti o della dichiarazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente;
- 2.12 Le emissioni degli impianti di processo devono essere trattate nei previsti impianti di abbattimento e devono rispettare le condizioni prescrittive del D.Lgs 152/06 e successive modifiche ed integrazioni e successive norme applicative;
- 2.13 Ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia, all'ARPA e al Comune territorialmente competenti.
- 2.14 Per i RAEE la Ditta deve rispettare quanto previsto dal D.Lgs 151 del 25/7/2005;



2.15 Per i RAEE così come definiti dal D.Lgs 151/05 la Ditta può effettuare solo le operazioni di messa in riserva (R13).

### 3. Piani.

#### 3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale.

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della Provincia di Milano, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla Provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.

#### 3.2 Piano di emergenza.

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.



Pratica trattata da: Dr. Rocco Caravelli



**RELATA DI NOTIFICA**

A richiesta del Presidente della Provincia di Milano, io sottoscritto \_\_\_\_\_ Messo Notificatore, ho notificato un esemplare del retroesteso atto e relativi atti allegati a:

Al legale rappresentante pro tempore  
della SIDAFER S.R.L.  
Piazza Luigi di Savoia n. 28  
20124 MILANO

A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE MI - CORDUSIO
06 APR, 2007
IL NOTIFICATORE <i>Silvia De Simone</i>

